

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 289/2018/R/com “ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITA’ PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE”

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie considerazioni in merito alle proposte illustrate dall'Autorità finalizzate all'armonizzazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici di cui al Codice di Condotta Commerciale con i criteri implementati nel Portale Offerte, nonché per la semplificazione nell'esposizione delle informazioni nelle stesse contenute.

In vista del definitivo superamento del regime di tutela e della completa apertura dei mercati, il documento di consultazione effettua inoltre una prima ricognizione dei possibili interventi evolutivi delle schede di confrontabilità.

Premessa

A2A ritiene che le schede di confrontabilità previste dal Codice di Condotta Commerciale siano uno strumento di importante valore informativo per i clienti finali, in quanto recanti elementi utili a operare un confronto immediato e facilmente comprensibile con le condizioni economiche applicate nei regimi di tutela, oltre a fornire elementi di capacitazione quali, a titolo esemplificativo, il valore della spesa annua associato alla propria fornitura e il variare dello stesso in relazione alla potenza installata e al livello dei consumi.

Riteniamo inoltre che sia opportuno mantenere questo documento informativo anche nell'ottica di prossima entrata in vigore del Portale Offerte di cui alla Delibera 51/2018/R/com, strumento relativamente al quale in più occasioni abbiamo avuto modo di esprimere il nostro apprezzamento. Ciò in ragione dei diversi target di clientela a cui sono potenzialmente rivolte le offerte commerciali (non tutti i clienti hanno familiarità con i portali *web* di comparazione), e in ragione dei diversi momenti in cui si presume che il cliente venga a contatto con i due strumenti (il Portale Offerte sarà eventualmente consultato in una fase antecedente a quella di illustrazione e/o promozione di una specifica offerta commerciale).

In tale contesto sono pertanto condivisibili gli obiettivi di allineamento e omogeneizzazione delle informazioni rese dai due strumenti perseguiti dall'Autorità, tuttavia osserviamo quanto segue.

Il valore aggiunto di tale allineamento è limitato negli esiti, i valori della spesa annua stimati dai due strumenti, sebbene calcolati sulla base di criteri omogenei di quantificazione, non potranno infatti mai essere coincidenti in ragione di alcune difformità necessariamente sottese al calcolo, tra le quali il dato di consumo annuo utilizzato (proveniente dalle stime dei clienti o direttamente dal SII per il Portale Offerte, e dai database dei venditori per le schede di confrontabilità), il *lag* temporale intercorrente tra la consultazione del Portale e la redazione della scheda di confrontabilità (a tale riguardo ricordiamo che i due strumenti vengono verosimilmente consultati in momenti diversi, le quotazioni *forward* sottese al calcolo della stima annua potenzialmente subiscono variazioni su base quotidiana), e l'inclusione o meno dei valori attribuibili alle imposte e tasse (dei quali il cliente avrà modo di percepire il dettaglio separato solo nella pagina di dettaglio di un'offerta specifica e non nella

pagina di sintesi di impatto immediato per i clienti), determinando ulteriore confusione nei clienti nella presente e delicata fase di transizione.

Il valore aggiunto di tale allineamento è altresì limitato nel tempo, considerato che nel 2019 si renderà comunque necessaria una rivisitazione complessiva della funzione e della struttura delle schede da attuare entro la data prevista del termine dei regimi di tutela (1 luglio 2019).

A fronte di tali limitazioni, l'impatto operativo determinato dall'implementazione dei nuovi criteri di calcolo della spesa annua è invece rilevante, come avremo modo di puntualizzare nel seguito del presente documento.

Ci si interroga pertanto sull'opportunità dell'intervento proposto. **Le schede di confrontabilità potrebbero infatti essere mantenute con la struttura e le informazioni attualmente previste, o con modifiche limitate, ancora per un anno, fino a 1 luglio 2019, per poi essere oggetto di un ripensamento formale e strutturale.**

Si evidenziano, infine, **perplessità con riferimento alle tempistiche prospettate, le quali, oltre a essere eccessivamente sfidanti** (ricordiamo che non sono ancora ad oggi disponibili le specifiche tecniche e l'algoritmo di calcolo per il Portale Offerte), **prevedono asincronie difficilmente gestibili** (per 3 mesi gli operatori dovrebbero gestire due criteri di calcolo della spesa annua differenti).

Tutto ciò premesso, con riferimento alle proposte illustrate, si osserva quanto segue.

Considerazioni del Gruppo A2A

Disciplina dei rapporti commerciali

Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

Condividiamo la proposta di escludere il calcolo di imposte e tasse ai fini della stima della spesa annua, in ragione dell'eccessiva complessità di calcolo e invarianza ai fini della confrontabilità.

Appreziamo l'inclusione di alcune tipologie di bonus e di sconti ai fini del calcolo della spesa annua, diversamente le stime prodotte risultano scarsamente rappresentative delle promozioni offerte ai clienti (si pensi al caso dell'offerta di Tutela Simile, relativamente alla quale la scheda di confrontabilità restituisce due valori di spesa annua coincidenti). Sarebbe però opportuno declinare con maggiore dettaglio le modalità di gestione e computo delle diverse tipologie di bonus e sconti presenti sul mercato, alcune delle quali necessiterebbero maggiori approfondimenti (tra i quali a titolo esemplificativo i bonus che scavalcano i dodici mesi o applicati su una sola fornitura ma in seguito a una sottoscrizione *dual fuel*).

Con riferimento invece alla proposta di utilizzare i valori delle quotazioni *forward* dei prezzi o degli indici utilizzati nell'offerta ai fini del calcolo della spesa annua esprimiamo numerose perplessità. Una prima obiezione rileva con riferimento all'utilizzo di riferimenti per le quotazioni *forward*, i venditori di norma non detengono infatti la licenza per diffondere i valori di tali indici ma per il solo utilizzo ai fini della fatturazione. Numerose sono poi le complessità applicative connesse all'aggiornamento di tali indici, essendo la scheda di confrontabilità

redatta potenzialmente anche con cadenza quotidiana non è infatti ipotizzabile un aggiornamento sistematico e non programmato delle quotazioni *forward* ai fini della redazione della stessa. Inoltre nel settore elettrico non sono disponibili profili di consumo annuali, i valori delle quotazioni mensili del PUN sarebbero pertanto spalmati con riferimento ad un unico valore di consumo annuale, con evidenti eccessive semplificazioni e una conseguente scarsa efficacia dell'intervento.

In ragione di quanto sopra evidenziato le proposte illustrate ci sembrano inapplicabili.

Q2. *Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?*

Nessuna osservazione.

Q3. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?*

Con riferimento alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzata nelle schede per la fornitura di energia elettrica, riteniamo che i livelli di potenza impegnata pari a 3 kW/3.200 kWh di prelievo annuo, e 3,5 kW/3.500 kWh di prelievo annuo siano sostanzialmente sovrapposti e comunque scarsamente significativi ai fini di valutazioni inerenti la variazione della spesa annua¹. Inoltre riteniamo che la sola considerazione di un livello di prelievo annuo per le potenze impegnate pari a 3,5 kW e 6 kW sia eccessivamente limitante². **Comprendiamo la volontà dell'Autorità di rendere coerenti questi *benchmark* con gli esiti della riforma delle tariffe elettriche operata, tuttavia riteniamo che le schede di confrontabilità abbiano una finalità differente, meno tecnica ma maggiormente capacitativa per i clienti finali.**

Q4. *Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?*

Le schede di confrontabilità sono uno strumento che consente al cliente di valutare la spesa annua potenziale che questi sosterebbe sottoscrivendo l'offerta oggetto di valutazione, e compararla a quella eventualmente sostenuta in regime di Tutela. Riteniamo che tale strumento sia utile in presenza di un riferimento terzo e imparziale che funga da punto di riferimento per un confronto omogeneo tra le offerte, superato il quale dovrebbe essere abolita.

Riteniamo comunque opportuno rimandare valutazioni più approfondite a una successiva fase di consultazione, anticipiamo tuttavia che gli orientamenti europei

¹ Non è chiaro se la proposta contenuta nel documento di consultazione si basi sull'osservazione degli effetti delle agevolazioni concesse ai clienti finali per le variazioni di potenza e se i livelli di potenza proposti siano quindi quelli maggiormente richiesti dai clienti.

² Ad esempio, per i clienti con potenza impegnata pari a 3 kW e abitazione non di residenza si suggerisce di prendere in considerazione sia i livelli di prelievo pari a 1.500, 2.200, 2.700 kWh (medesimi valori del caso precedente 3kW residente) che un livello di prelievo inferiore (900 kWh o 700 kWh); mentre per i clienti con potenza impegnata superiore a 3kW si ritiene debbano essere resi in considerazione anche consumi pari a 5.000 e 6.000 kWh.

relativi a tale tematica³ sono mirati a una **graduale rimozione di obblighi informativi eccessivamente prescrittivi e dettagliati, a favore di linee-guida di taglio più aperto**. Ciò in ragione del fatto che l'omogeneizzazione non pare aver favorito forme di comunicazione innovative, con riferimento ai contenuti e ai canali, e della crescente consapevolezza che comunque ci sarà in conseguenza della più ampia disponibilità delle informazioni di misura.

Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?

Al momento nessuna osservazione.

Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.

In ragione di quanto anticipato nella Premessa del presente documento, riteniamo che le misure prospettate non siano attuabili con le tempistiche indicate. Le presenti disposizioni potrebbero essere implementate non prima di gennaio 2019, con evidenti ulteriori perplessità sulla significatività dell'intervento.

³ [https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation - domestic supplier-customer_communications_rulebook_reforms.pdf](https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation_-_domestic_supplier_customer_communications_rulebook_reforms.pdf)